



Sistema di Gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 - di seguito anche “Decreto Whistleblowing” o “Whistleblowing”.

Procedura operativa Whistleblowing

(di seguito anche “Sistema Whistleblowing” o “Whistleblowing Policy”)

Gaer Società Cooperativa

Sede Legale: Via Santi 5

42025 Cavriago (RE)

C.F. e P. IVA IT 00204390355

Tel. +39 0522/949630- Fax +39 0522/944255

e-mail: info@gaer.it

PEC: gaer@pecconfesercenti.re.it

(di seguito anche “Società” o “Ente”)

In collaborazione con



REVISIONE (Rev_XY)	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
00	Emissione ed implementazione ex-novo di un Sistema di Gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019” - (ed allegati quali parti integrati del documento stesso).	22/04/2024
01		__/__/__
02		__/__/__
03		__/__/__
04		__/__/__
05		__/__/__
06		__/__/__
07		__/__/__

SOMMARIO

1.	FINALITA' DELLA PROCEDURA	5
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.	DEFINIZIONI.....	8
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
4.1	SOGGETTIVO: DESTINATARI.....	11
4.2	OGGETTIVO: COSA SEGNALARE	12
5.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	13
6.	SEGNALAZIONI ESCLUSE	14
7.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	16
7.1	FORMA SCRITTA: PIATTAFORMA INFORMATICA	16
7.1.1	Funzionamento della Piattaforma e misure di sicurezza	16
7.1.2	Modalità di invio della segnalazione.....	17
7.2	FORMA ORALE: LINEA TELEFONICA DEDICATA O INCONTRO DIRETTO	21
7.2.1	Linea telefonica dedicata	21
7.2.2	Incontro diretto	21
7.3	ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	21
8.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	23
9.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	24
9.1	SEGNALAZIONE DIRETTA ALL'ANAC.....	24
9.2	DIVULGAZIONE PUBBLICA	26
9.3	DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	27
10.	TUTELE E MISURE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI COINVOLTI	28
10.1	TUTELA DEL SEGNALANTE	28
10.2	SOGGETTI PROTETTI	29
10.3	PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI	30
10.4	TUTELA DELLA PRIVACY	31
10.5	TUTELA DA RITORSIONI	32
10.6	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNALE	33
10.7	MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	34
10.8	RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	34
10.9	RINUNCE E TRANSIZIONI.....	35
11.	SANZIONI	36

12.	DECORRENZA E PUBBLICITÀ	37
13.	ALLEGATI	38

1. FINALITA' DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura intende:

- ✓ disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni, provenienti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24/2023, anche in forma anonima, riguardanti presunte irregolarità, illeciti e/o comportamenti omissivi che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione dello stesso, come nel seguito meglio specificato.
- ✓ promuovere una cultura aziendale in materia Whistleblowing sostenuta dai principi di responsabilità, trasparenza, rispetto della diversità, inclusività, correttezza e integrità.

Nello specifico la procedura ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di GAER SOCIETÀ COOPERATIVA, da parte di chi ne sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, poiché comportamenti illeciti, non etici e discriminatori possono verificarsi in qualsiasi organizzazione e se non affrontati, possono causare gravi danni all'organizzazione, ai suoi dipendenti e, in alcuni casi, anche all'interesse pubblico.

Con il presente documento si intendono quindi illustrare, nello specifico, i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate e le misure previste a protezione delle persone oggetto della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le principali previsioni normative in materia di cd. Whistleblowing applicabili a GAER SOCIETÀ COOPERATIVA sono contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 è intervenuto introducendo specifiche disposizioni intese a disciplinare le segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti, commissivi od omissivi che ledano l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

Il D. Lgs. n. 24/2023 trova applicazione nei confronti di tutte le persone giuridiche che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, o che, pur non raggiungendo la media dei lavoratori subordinati indicati dalla normativa, (i) rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea individuati nell’Allegato al D.lgs. 24/2023 (cd. Settori sensibili) oppure (ii) abbiano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione. Le disposizioni normative consentono la denuncia di violazioni del diritto dell’Unione Europea, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e contribuiscono a creare un sistema di segnalazioni, parte integrante del complessivo sistema di corporate governance, a tutela della persona segnalante, dell’interesse pubblico protetto dalla normativa nazionale ed europea, nonché dell’integrità della persona giuridica stessa, al fine di favorire la collaborazione, la comunicazione e la responsabilità sociale d’impresa all’interno dell’ambiente di lavoro.

Si riporta di seguito il principale quadro normativo e Linee Guida in materia:

- ✓ Direttiva 2019/1937/UE del parlamento e del consiglio europeo del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o whistleblowers) una tutela uniforme nel contesto comunitario in

tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.

- ✓ Legge 4 agosto 2021, n. 127: Delega europea al governo italiano per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea.
- ✓ D.lgs. 24/2023 (c.d. decreto Whistleblowing) in attuazione della direttiva europea 2019/1937 definisce l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, le definizioni rilevanti; definisce le regole in materia di segnalazioni interne, esterne e di divulgazione pubblica; fissa obblighi di riservatezza; dispone la tutela dei segnalanti ed i relativi strumenti; fissa le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione e di sostegno e le ipotesi di limitazione delle responsabilità; fissa le sanzioni in caso di violazioni.
- ✓ Regolamento Privacy (UE) 679/2016 (di seguito anche "GDPR") nonché Decreto Legislativo 101/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/03 "Codice Privacy" al GDPR.
- ✓ Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Adottate con il fine di chiarire e meglio definire la normativa in materia.
- ✓ Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- ✓ Linee Guida di CONFINDUSTRIA in materia "Whistleblowing" per gli Enti Privati – ottobre 2023
- ✓ Linee Guida del CNDEEC "Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.Lgs. 231/2001.

3. DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente Procedura i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- a) **Società o Ente:** si intende GAER SOCIETÀ COOPERATIVA
- b) **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione, è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. In materia di whistleblowing è il soggetto designato alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne.
- c) **Contesto lavorativo:** (nozione ampia) relazione qualificata tra il segnalante e GAER SOCIETÀ COOPERATIVA nel quale il primo opera; relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce informazioni sulle violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia alle autorità competenti.
- d) **Divulgazione pubblica:** ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.
- e) **Facilitatore:** la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- f) **Gestore delle segnalazioni interne:** (nel proseguo, per brevità anche "Gestore"): si tratta del soggetto esterno alla Società, a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione. Il Gestore delle segnalazioni interne può anche essere in forma Collegiale (di seguito anche "Collegio").
- g) **Informazioni sulle violazioni:** le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione della società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- h) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica a cui la persona segnalante attribuisce la commissione della violazione oggetto della segnalazione o della divulgazione pubblica o comunque implicata nella suddetta violazione.

- i) **Persona segnalante (anche “segnalante” o “utente”)**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- j) **Riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- k) **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia della violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) **Segnalazione**: la comunicazione di informazioni sulle violazioni resa secondo i canali di seguito descritti.
- m) **Segnalazione interna**: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- n) **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC o a mezzo di Divulgazione Pubblica.
- o) **Seguito**: l’azione intrapresa dal gestore delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- p) **Violazione**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di GAER SOCIETÀ COOPERATIVA e, in particolare:
1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - ✓ appalti pubblici;
 - ✓ servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ✓ sicurezza e conformità dei prodotti;
 - ✓ sicurezza dei trasporti;
 - ✓ tutela dell'ambiente;
 - ✓ radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - ✓ sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - ✓ salute pubblica;

- ✓ protezione dei consumatori;
 - ✓ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 1., 2. e 3.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 SOGGETTIVO: DESTINATARI

La presente Policy Whistleblowing si rivolge a tutti i soggetti di seguito elencati che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla Società.

Pertanto, i destinatari della presente procedura che godono delle tutele previste dalla normativa sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i soggetti ancora in prova, con contratti di lavoro intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e che svolgono prestazioni occasionali;
- b) candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- d) rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- e) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- f) liberi professionisti o consulenti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- g) ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- h) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- i) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

4.2 OGGETTIVO: COSA SEGNALARE

La Segnalazione deve includere informazioni su preoccupazioni e/o fondati sospetti in merito ad una violazione reale o potenziale di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il segnalante, usufruendo dei canali messi a disposizione da GAER SOCIETÀ COOPERATIVA e seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 7 “GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE”, può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato I del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- d) atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

Possono essere segnalate mediante l’utilizzo del canale interno implementato dalla Società tutte le condotte di cui sopra.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve contenere informazioni su preoccupazioni e/o ragionevoli sospetti in merito a qualsiasi violazione reale o potenziale di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, tali informazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le Segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le violazioni.

La Segnalazione deve essere pertanto:

- ✓ fondata su elementi di fatto coerenti;
- ✓ sufficientemente dettagliata; ed (eventualmente) corredata da prove concrete (es. documentazione).

6. SEGNALAZIONI ESCLUSE

Il presente documento non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; *(ad esempio è esclusa la segnalazione di un mancato aumento di stipendio)*
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Allegato 1), ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella suddetta parte II dell'Allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- c) alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Fatti, informazioni e documenti, qualunque sia la loro forma o il loro supporto, la cui rivelazione o divulgazione è vietata dalle disposizioni in materia di segretezza nazionale, segreto medico, segretezza delle delibere giudiziarie, segretezza delle indagini o dell'istruttoria giudiziaria o segreto professionale dell'avvocato sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Policy Whistleblowing e non possono essere segnalati attraverso il Sistema di Whistleblowing.

Non sono inoltre ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili, infine, le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Si specifica fin da ora che le TUTELE E MISURE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI COINVOLTI di cui al paragrafo 10 accordate al segnalante vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di

calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

GAER SOCIETÀ COOPERATIVA ha attivato appositi canali di segnalazione interna, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione quali:

1. in forma **scritta** attraverso la Piattaforma informatica dedicata (preferenziale).
2. in forma **orale** attraverso una linea telefonica dedicata e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore della segnalazione.

7.1 FORMA SCRITTA: PIATTAFORMA INFORMATICA

Accessibile dal sito internet di GAER SOCIETÀ COOPERATIVA (<https://www.gaer.it>).

Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e misure adeguate di sicurezza e segretezza delle informazioni. Con questa modalità la persona segnalante che intenda effettuare una segnalazione di informazioni sulla violazione di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo potrà farlo, rimanendo nel totale anonimato durante tutto il processo. La procedura infatti non impone l'inserimento di alcun dato personale o di contatto del segnalante.

7.1.1 Funzionamento della Piattaforma e misure di sicurezza

Le segnalazioni possono essere effettuate accedendo alla pagina web Whistleblowing di GAER SOCIETÀ COOPERATIVA, implementata dalla società Cyberoo51 S.r.l. con sede in via Brigata Reggio, 37 – 42124, Reggio Emilia - P. IVA 02642250357. La Piattaforma Whistleblowing scelta è conforme allo Standard ISO 37002, alla Direttiva EU 2019/1937 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

La Piattaforma si basa sul software GlobaLeaks (<https://www.globaleaks.org/it/>), utilizzato anche dal Garante ANAC per la propria Piattaforma di segnalazione.

GlobaLeaks fa sì che all'effettuazione di una segnalazione i dati vengano cifrati e resi disponibili ai soli riceventi (Gestore della segnalazione); la Piattaforma non memorizza alcun dato in modo permanente e ogni informazione ricevuta viene cancellata secondo rigorosa policy di data retention.

Il software di WhistleBlowing viene erogato in modalità SaaS (Software as a Service) e viene installato su ambiente segregato con Data Center ubicati a Milano, Italia.

La Piattaforma è composta da un pannello web dove gli utenti potranno inviare le proprie segnalazioni in anonimato. Gli utenti, quindi non hanno bisogno di registrarsi sul portale o di possedere credenziali personali di Login per entrare nel sito adibito alle segnalazioni. Il segnalatore dovrà compilare un questionario guidato e, infine, inviare la propria richiesta.

A segnalazione inviata, il software genererà una chiave univoca (per esempio: HXGTE12YH342) che l'utente segnalatore dovrà conservare. Tale chiave, difatti, gli servirà per reperire lo stato di risoluzione della propria segnalazione.

Il Gestore delle segnalazioni interne riceverà tutte le segnalazioni su un pannello web di gestione, naturalmente accessibile solo ai soggetti incaricati autorizzati.

7.1.2 Modalità di invio della segnalazione

- a) **ACCESSO AL SISTEMA:** attraverso la sezione dedicata, presente sul sito aziendale <https://www.gaer.it/> si accede al link Whistleblowing dedicato al canale di segnalazione della società.
- b) **INIZIO DELLA SEGNALAZIONE:** una volta avuto accesso alla pagina dedicata al canale di segnalazione di cui al punto precedente la persona segnalante troverà una schermata recante le informazioni relative alle modalità di effettuazione della segnalazione, un link alla presente Whistleblowing Policy, un link all'informativa Privacy (art. 13 e successivi del GDPR) ed il pulsante "**Invia una segnalazione**".


Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

Cliccando su questo pulsante si potrà iniziare la procedura di segnalazione e si aprirà immediatamente una pagina di disclaimer contenente tutte le informazioni necessarie al

soggetto segnalante in merito al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR Privacy.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

Procedi Chiudi

- c) **INSERIMENTO DEI DETTAGLI DELLA SEGNALAZIONE:** cliccando sul pulsante procedi di cui all'immagine precedente, obbligatorio per poter proseguire, compariranno i campi relativi alle richieste di informazioni ad uso della persona segnalante. Il segnalante sarà guidato attraverso una serie di schermate che richiederanno di fornire dettagli sulla compilazione della segnalazione. Queste includeranno campi di richiesta inerenti il tipo di segnalazione, quando sono avvenuti i fatti, dove sono avvenuti i fatti, e altre informazioni ancora oltre ad una descrizione dettagliata degli accadimenti e la possibilità (facoltativa) ulteriore di allegare eventuali documenti o immagini a supporto della segnalazione stessa.

Descrivi in poche parole la tua segnalazione. *

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *

Dove sono avvenuti i fatti? *

Quando sono avvenuti i fatti? *

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione *

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto? *

Invia

- d) **CONFERMA E INVIO DELLA SEGNALAZIONE:** cliccando sul pulsante “Invia”, a fondo dell’immagine precedente, comparirà una schermata di ricevuta con la conferma della corretta presa in carico della segnalazione comprensiva di un token (codice numerico univoco) per la gestione della stessa, sempre nel totale anonimato, anche nelle fasi successive

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

5294 9223 0703 3389



Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

Questo token, che solo la persona segnalante conoscerà, dovrà essere da questa conservata per poter accedere nuovamente al portale, rivedere tutte le informazioni inserite e seguire il progresso della segnalazione.

- e) **SEGUIRE IL PROGRESSO DELLA SEGNALAZIONE:** la persona segnalante potrà seguire quindi il progresso della sua segnalazione accedendo nuovamente alla pagina Whistleblowing inserendo il token della ricevuta nel campo apposito e cliccando su “Accedi”.

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

5294 9223 0703 3389

Accedi

Comparirà una schermata riepilogativa dell’intera segnalazione con tutte le informazioni inserite dal segnalante, eventuali allegati, lo stato della segnalazione nonché eventuali domande/richieste effettuate dal Gestore della segnalazione. Il segnalante potrà quindi interagire con i gestori della segnalazione, rispondere appunto ad eventuali domande o fornire ulteriori dettagli, porre quesiti se necessario nonché ricevere tutti gli aggiornamenti sullo stato della sua segnalazione.

Data	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Stato
06-12-2023 16:09	06-12-2023 16:09	06-03-2024 01:00	Nuova

Risposte al questionario

Descrivi in poche parole la tua segnalazione.
Prova

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.
Prova

Dove sono avvenuti i fatti?
Prova

Quando sono avvenuti i fatti?
Prova

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato?
Sono una vittima

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione
No

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui?
No

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto?
Prova

Allegati

Nome del file	Scarica	Data di caricamento	Tipo	Dimensione del file
<input type="button" value="Carica"/> Seleziona un file o trascinalo qui				

Commenti

Ribadiamo che la persona segnalante ha la possibilità di rimanere anonimo durante tutto il processo. La procedura infatti non impone l'inserimento di alcun dato personale o di contatto.

7.2 FORMA ORALE: LINEA TELEFONICA DEDICATA O INCONTRO DIRETTO

7.2.1 Linea telefonica dedicata

La persona segnalante può utilizzare la linea telefonica dedicata rispondente al numero +39 331 6763201 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00) per effettuare la segnalazione al Gestore delle segnalazioni. Al momento della ricezione della segnalazione il Gestore della segnalazione documenterà il tutto mediante resoconto dettagliato e il contenuto sarà condiviso e controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto sarà fornita copia alla persona segnalante.

7.2.2 Incontro diretto

La persona segnalante può richiedere un incontro al Gestore delle segnalazioni interne, scrivendo al seguente indirizzo email segnalazioniwhistleblowing@atseco.it o telefonando alla Linea telefonica dedicata di cui al punto precedente. L'incontro con il segnalante dovrà avvenire previa visione e sottoscrizione da parte della persona segnalante della relativa informativa e consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 4, 13 e 14 del GDPR); l'incontro potrà essere registrato, sempre previo consenso del segnalante, mediante sistema audio idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui il segnalante non acconsentisse alla registrazione dell'incontro verrà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

In caso di richiesta di incontro da parte del segnalante, il gestore della segnalazione fisserà un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della Segnalazione presso un luogo adatto a garantire la riservatezza da concordarsi con il segnalante.

7.3 ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Una volta ricevuta la Segnalazione, questa sarà oggetto di analisi a cura del gestore delle segnalazioni interne di GAER SOCIETÀ COOPERATIVA a ciò dedicato, il quale gestirà le eventuali segnalazioni interne, pervenutegli tramite la piattaforma informatica Whistleblowing, valutando inizialmente la sussistenza dei requisiti essenziali e minimi di contenuto previsti dalla normativa.

Il gestore si riserverà di richiedere, ove e se necessarie, integrazioni alla persona segnalante.

Se a seguito delle valutazioni di cui al punto precedente si rileverà (alternativamente punti 1 o 2):

1. la carenza dei requisiti essenziali previsti dalla norma e/o di qualunque altro requisito minimo di fondatezza della segnalazione e/o l'impossibilità totale di comprenderne il contenuto, il Gestore procederà come segue:
 - a) comunicazione al soggetto segnalante della ricezione della segnalazione entro 7 giorni;
 - b) comunicazione al soggetto segnalante delle motivazioni per le quali la sua segnalazione verrà archiviata senza darne seguito;
 - c) archiviazione e conservazione della pratica di segnalazione per la durata di tempo imposta dalla normativa.
2. un *fumus* di fondatezza della segnalazione, il Gestore, procederà con le seguenti attività:
 - a) comunicazione al soggetto segnalante della ricezione della segnalazione entro 7 giorni;
 - b) mantenimento di ulteriori interlocuzioni e richieste di integrazioni, se necessarie, alla persona segnalante;
 - c) laddove necessario, il gestore può sentire la persona o le persone coinvolte sia mediante appositi incontri, ovvero su richiesta di queste ultime, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti
 - d) predisposizione del fascicolo di segnalazione contenente tutte le informazioni e la documentazione ricevuta dal segnalante;
 - e) comunicazione al referente aziendale del Cliente, individuato precedentemente, della ricezione di una segnalazione fondata;
 - f) presentazione del fascicolo di segnalazione al referente aziendale del Cliente nel rispetto di tutti gli obblighi di riservatezza e anonimato imposti dalla norma;
 - g) supporto al referente aziendale del Cliente per le successive fasi di trattazione della segnalazione;
 - h) riscontro al soggetto segnalante, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, in merito "all'andamento della segnalazione" stessa;
 - i) archiviazione e conservazione della pratica di segnalazione per la durata di tempo imposta dalla normativa.

Nello svolgere le attività di cui sopra il Gestore delle segnalazioni adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della persona segnalante, di eventuali persone coinvolte, della segnalazione e delle informazioni sulla violazione ivi contenute.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dalla persona incaricata per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
- b) accertato un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

Saranno archiviate senza seguito, le segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da consentire ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.

8. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023 le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se la segnalazione viene eseguita mediante incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, il verbale dettagliato ed ogni altra documentazione dell'incontro sarà conservato con modalità atte a garantire un elevato grado di riservatezza e segretezza. Tuttavia, qualora la segnalazione non dovesse superare il primo screening di ammissibilità (quando per es. trattasi di lamentela personale) allora i dati eventualmente forniti saranno conservati per il periodo strettamente necessario e comunque non oltre 3 (tre) mesi dall'acquisizione.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

9.1 SEGNALAZIONE DIRETTA ALL'ANAC

La persona segnalante può effettuare altresì una segnalazione tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «segnalazione esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 7.1 e la stessa non abbia avuto seguito;
- b) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la persona segnalante non potrà attivare il canale di segnalazione esterna.

La segnalazione esterna può essere a scelta del Segnalante eseguita in forma scritta, mediante accesso ad una piattaforma informatica istituita dall'ANAC, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale istituiti sempre dall'ANAC, oppure tramite un incontro fissato in un termine ragionevole. Mediante l'accesso al sito <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> sarà possibile conoscere i dati di contatto, quali il numero di telefono, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata, nonché le istruzioni sulle modalità di segnalazione adottate. Il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e delle persone eventualmente menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La persona designata da ANAC per la gestione del canale di Segnalazione Esterna dovrà:

1. dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
5. dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
6. comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

9.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Un ulteriore canale di segnalazione esterno previsto dalla normativa è la divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica la persona segnalante rende le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica ha carattere residuale rispetto ai canali di segnalazione trattati nei precedenti punti.

La persona segnalante potrà effettuare una segnalazione tramite segnalazione pubblica quando:

1. ha previamente effettuato una segnalazione interna a cui la società non ha dato riscontro nei termini previsti, a cui ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
2. ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non gli ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4. ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio attraverso mezzi di diffusione di massa tra cui sono inclusi i *social media* in quanto costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

Affinché il soggetto che effettua la divulgazione pubblica della violazione possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto whistleblowing (paragrafo 10 del presente documento) essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore di cui sopra.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, un pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la

divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

9.3 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il decreto whistleblowing riconosce infine ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

10. TUTELE E MISURE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI COINVOLTI

10.1 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, adeguatamente certificato ed indipendente rispetto a GAER SOCIETÀ COOPERATIVA;
2. la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
3. la piattaforma adotta la politica “no-log”, non rileva, cioè, in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione, garantendo così il completo anonimato nell’accesso. Inoltre, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso alla piattaforma, cosiddetto indirizzo IP, anche nel caso in cui l’accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale;
4. il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all’interno della sua Segnalazione o decidere di rimanere anonimo;
5. la gestione del canale di segnalazione interna di cui all’art 4 D.Lgs 24/2023 è affidata ad una società esterna a GAER SOCIETÀ COOPERATIVA dotata di autonomia e di personale specificamente formato in materia di Whistleblowing e nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.;
6. la tutela della riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
7. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
8. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
9. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

GAER SOCIETÀ COOPERATIVA assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate, fatta eccezione per i casi in cui:

- ✓ il Segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali; la divulgazione fosse richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- ✓ la divulgazione fosse finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- ✓ la divulgazione risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive (l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata);
- ✓ sia configurabile, in capo al Segnalante, una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni di cui sopra. La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di soggetti che abbiano con questo collaborato, oppure di qualsiasi informazione da cui sia possibile dedurre tali identità, è considerata una violazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

10.2 SOGGETTI PROTETTI

I soggetti a cui sono principalmente riconosciute le predette tutele sono le persone segnalanti.

La norma in questione prevede, inoltre, le medesime tutele anche per i seguenti soggetti:

- ✓ **Facilitatore:** persona fisica che fornisce consulenza o sostegno al segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ✓ **Persone del medesimo contesto lavorativo:** persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ **colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante:** coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- ✓ **gli enti di proprietà** (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi) di chi

segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.

10.3 PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

La protezione ai soggetti di cui al precedente paragrafo sarà garantita a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
- b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nella presente procedura.

In particolare, la persona segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio. In altri termini ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni in base ad una convinzione ragionevole (che un illecito stia per verificarsi, ad esempio).

Le tutele si applica ugualmente al soggetto che abbia segnalato, pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Chi effettua una segnalazione ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore.

Per accedere alla protezione, la Segnalazione inoltre deve essere effettuata sulla base di quanto previsto nella presente procedura.

Infine, deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la Segnalazione.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo

di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscano indirettamente ritorsioni.

Riepilogando, quindi, i presupposti perché la persona segnalante possa ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 24/2023;
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla persona segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

10.4 TUTELA DELLA PRIVACY

GAER SOCIETÀ COOPERATIVA, nell'applicazione della presente procedura, assicura il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento (UE) 679/2016 nonché D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del D. Lgs. 196/03 "Codice Privacy".

Le segnalazioni ed i dati della persona segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalle persone incaricate alla gestione del canale di segnalazione, debitamente nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Ai soggetti coinvolti in una procedura di Whistleblowing viene rilasciata apposita informativa concernente le modalità di trattamento dei loro dati.

In ogni caso, prima dell'inizio della compilazione on line/comunicazione verbale della segnalazione, alla persona segnalante sarà sottoposta idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e seguenti del GDPR ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa.

In particolare, tali informative saranno:

- ✓ disponibili e facilmente fruibili per la persona segnalante in caso di Segnalazione Interna effettuata attraverso la Piattaforma Whistleblowing dedicata;
- ✓ disponibili su rete aziendale per tutto il personale dipendente, collaboratori, volontari e tirocinanti in forza all'azienda
- ✓ consegnata/inviata dal Gestore della segnalazione alla persona segnalante in caso di Segnalazione effettuata nel corso dell'incontro appositamente richiesto dal Segnalante.

Le segnalazioni ed i dati della persona segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione interna.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, come detto, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

10.5 TUTELA DA RITORSIONI

Nel rispetto della legge e di quanto previsto in questa procedura GAER SOCIETÀ COOPERATIVA garantisce la tutela della persona segnalante da qualsivoglia forma di ritorsione, quali ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È necessario che ricorra uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

10.6 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA LA

All'insieme delle tutele riconosciute alla persona segnalante, si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La scriminante prevista, in particolare, opera solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- a. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per

ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

- b. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

10.7 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. (elenco degli enti del terzo settore in allegato alla presente procedura).

10.8 RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, sopra indicate, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla persona segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la segnalazione.

10.9 RINUNCE E TRANSIZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, cod. civ.

11. SANZIONI

L'art. 21 del d.lgs. 24/2023 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC nei confronti dei soggetti che commettano violazioni degli obblighi previsti nel medesimo Decreto. Nella seguente tabella sono riportate le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nei confronti dei soggetti individuati come responsabili delle violazioni.

VIOLAZIONE	RESPONSABILE	SANZIONE
Ritorsioni	Persona fisica	da 10.000 a 50.000 euro
Ostacolo alla segnalazione (o tentativo)	Persona fisica	da 10.000 a 50.000 euro
Violazione dell'obbligo di riservatezza		da 10.000 a 50.000 euro
Omessa istituzione dei canali di segnalazione	Organo di indirizzo	da 10.000 a 50.000 euro
Omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto	Organo di indirizzo	da 10.000 a 50.000 euro
Omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute	Gestore delle segnalazioni	da 10.000 a 50.000 euro
Accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria	Persona fisica	da 500 a 2.500 euro

Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni è descritto nel "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24" di cui alla delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023.

12. DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente documento entra in vigore dal 17 Dicembre 2023. Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene pubblicato sulla Piattaforma Whistleblowing implementata, esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico, sulla intranet aziendale e sul sito web della Società.

13. ALLEGATI

In un documento apposito dedicato, *Allegato 1*, parte integrante della presente procedura, è contenuto l'elenco con le relative codifiche documentali di tutti i documenti, istruzioni operative, informative, modalità formative ed altre ulteriori specifiche procedure in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tale *Allegato 1* è codificato come segue:

D.A1_WB_ORG dove:

- **D** è la sigla di identificazione di un “Documento allegato al presente Sistema Whistleblowing e parte integrante dello stesso”.
- **A1** è la sigla di identificazione dell’*“Allegato 1”*.
- **WB_ORG** è la codifica di appartenenza e riferimento al presente Sistema Whistleblowing.